

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **602/1988** (ECLI:IT:COST:1988:602)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **20/04/1988**; Decisione del **12/05/1988**

Deposito del **31/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **08/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **11734**

Atti decisi:

N. 602

ORDINANZA 12-31 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1901, secondo e terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1985 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. GEAS Assicurazioni e Ares Maria Maddalena, iscritta al n. 872 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo

Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui una società assicuratrice aveva richiesto ad un assicurato il pagamento del premio di un contratto d'assicurazione R.C.A. - stipulato il 28 luglio 1982, scaduto dopo un anno ma ulteriormente rinnovato per mancanza di tempestiva disdetta - il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 10 giugno 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione al secondo comma dell'art. 41 della Costituzione, dell'art. 1901, secondo e terzo comma del codice civile;

che la disposizione viene denunciata nella parte in cui riconosce all'assicuratore nei confronti del proprio assicurato, che - tenuto al rinnovo del contratto per responsabilità civile ex art. 1 della legge n. 990 del 1969 ("Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti") - abbia stipulato nuovo contratto per lo stesso rischio con altro assicuratore, il diritto di chiedere il pagamento dell'intero premio in corso, pur avendo prestato la propria garanzia assicurativa per soli quindici giorni dalla convenuta scadenza;

che, a parere del giudice a quo, in primo luogo, l'assicurato sarebbe indotto al puntuale pagamento dei premi in virtù delle sanzioni previste dalla citata legge n. 990 del 1969 per effetto dell'obbligatorietà dell'assicurazione; in secondo luogo, non vi sarebbe alcuna diminuzione del portafoglio globale delle Compagnie assicuratrici, secondo quanto già ritenuto da questa Corte (cfr. sent. n. 18 del 1975 e ord. n. 137 del 1982), atteso che coloro che non contraggono con una di esse, sono comunque costretti a farlo con altra;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità ovvero d'infondatezza;

Considerato che il giudice a quo non ha menomamente motivato circa la rilevanza della questione nel giudizio in corso dinanzi a lui, limitandosi ad affermare genericamente che la pretesa di parte attrice trova fondamento nella disposizione impugnata, ed ha altresì svolto considerazioni che non attengono direttamente alla natura privatistica del rapporto assicurativo in argomento, ovvero prospettano diversi assetti legislativi per il regime della risoluzione del contratto stesso;

che, pertanto, il giudizio di costituzionalità non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901, secondo e terzo comma, del codice civile, sollevata dal Pretore di Torino, in relazione all'art. 41, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.